

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO R E G O L A M E N T O

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- Promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
 - Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
 - Sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012
- è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento in Trento L.go Pigarelli n. 1.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocato/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Trento, e dura in carica quattro anni.

Il Comitato è composto da sette avvocate/i, di cui cinque elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9. e due designate/i dal Consiglio dell'Ordine. E' altresì integrato da una/un rappresentante dei Praticanti Avvocato dell'Ordine degli Avvocati di Trento, designata/o dal COA.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere, realizzare ed assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati di Trento;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale; coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste e demandate dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.
- l) promuovere e mantenere i contatti con i comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell'Ordine e con la Commissione di Studi per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Nazionale Forense.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.

La/il **Presidente**:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno bimestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle/dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti.

La/il **Segretaria/o**:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;

- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al bimestre.

Il Comitato definisce, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario/a e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Trento, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

Rientra fra le cause di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità/paternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso e trasmette tempestivamente documenti preparatori.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine:

- mette a disposizione del CPO i propri Uffici di Segreteria;

- assegna annualmente al CPO le risorse economiche necessarie al suo funzionamento imputando la spesa in apposito capitolo del proprio bilancio. La somma sarà annualmente deliberata sulla base del preventivo che il CPO dovrà far pervenire al COA entro il 30 novembre di ogni anno e tenuto conto dei saldi contabili della gestione delle somme desumibili dal consuntivo annuale che il CPO dovrà fornire al Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno in una con le delibere di autorizzazione e i documenti giustificativi delle spese.

9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione.

9.1 - Le elezioni delle/dei cinque Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni e si svolgono in concomitanza a quelle del COA nella fase di ballottaggio.

9.2 – Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi a decorrere dal prossimo. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Trento, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 – Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Le/i candidati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale.

9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/ Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all'interno del seggio elettorale.

9.8 – Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretario/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA.

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede prestampate con i nominativi delle\dei candidate\i, timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, ne verifica l'iscrizione agli albi e ne rileva la presenza mediante la firma apposta dall'elettore su copia degli stessi.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a cinque.

Le schede che contengano oltre cinque preferenze saranno annullate.

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volontà dell'elettore, saranno adottati i seguenti principi:

a) Il voto dovrà essere validamente espresso con un segno chiaramente leggibile e inequivocabilmente collegabile al nominativo del candidato prescelto

b) la scheda elettorale non dovrà contenere altri segni.

c) il voto espresso in maniera difforme dalle modalità indicate sub 1. e 2. non verrà attribuito.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare le/i componenti di cui all'art. 2 entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Norme transitorie

Resta ferma la composizione del Comitato già costituito alla data di entrata in vigore della legge 247/12 la cui durata, viene prorogata al 31.12.2014 (art. 65 L. 247/12).

13. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 16.12.2013

Il Segretario
Avv. Andrea de Bertolini

Il Presidente
avv. Patrizia Corona